



Consiglio Comunale di Trento Gruppo Consiliare Onda

Coalizione Onda - Rifondazione Comunista - Movimento 5 Stelle

Trento, 6 settembre 2025

Alla Presidente del Consiglio Comunale di Trento
Silvia Zanetti

Al Sindaco del Comune di Trento
Franco Ianeselli

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta

Vista la richiesta di costruire in deroga p.f 198/3 C.C. Montevaccino – TRENTO presentata da omissis oggetto di sopralluogo da parte della commissione urbanistica in data 28/08/2025;

Il progetto prevede uno scostamento dalla superficie minima consentita pari a 6 ettari, con una superficie in deroga di 11.563 mq (pari a circa il **600%**) e per una SUN ammissibile di 127,193 mq si chiede una deroga per edificare 2508,37 mq, **pari a circa il 2000%** della superficie consentita;

Visto che la richiesta di deroga viene richiesta in quanto azienda agricola dedita all'allevamento ma al contempo si dichiara l'attività svolta di addestramento e maneggio;

Visto l'art. 53 del Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg (Regolamento urbanistico-edilizio provinciale), allegato C;

Visto l'art. 2135 del codice civile che disciplina il fatto che soltanto l'attività di allevamento costituisce attività agricola principale;

Visto che la giurisprudenza su questo punto esprime chiaramente come l'attività di addestramento e maneggio a scopo ricreativo non può essere qualificata come attività agricola se non accessoria all'attività principale di allevamento;

Vista la relazione presentata dal richiedente, in cui si enfatizzano le attività accessorie rispetto alle attività di allevamento, dichiarate in parte come ancora da realizzare (ad oggi sono presenti 9 cavalli e 2 asini e 7 cavalli a pensione);

Vista la competenza del Comune in ordine alla verifica della sussistenza dei presupposti per il possesso di idoneo titolo (art. 81 L.P. 15/2015) secondo quanto previsto anche dall'art. 112 l.p.15/2015 comma 1;

Visto che l'autorizzazione rilasciata dalla Sottocommissione provinciale per il paesaggio ricorda che “ La presente autorizzazione è valida ai soli fini delle competenze attribuite alla Sottocommissione della Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio per la valutazione di congruità delle iniziative con le esigenze aziendali, con la tutela urbanistica e paesaggistica delle aree agricole, fatta salva la competenza del Comune in ordine alla verifica della sussistenza dei presupposti per il possesso di idoneo titolo , ai sensi dell'articolo 81 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 , e in materia di accertamento della conformità dell'opera con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e relativi regolamenti di attuazione” .

Visto che il PRG del Comune di Trento (art. 58) non prevede per le zone E1 la possibilità di realizzare maneggi, come chiarito anche dalla relazione alla variante del PRG approvata nel 2019 di adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (delibera Giunta Provinciale n. 1503 del 4 ottobre 2019) p. 54;

Considerato che:

le dimensioni della deroga richiesta sono assolutamente inusuali, costituendo uno scostamento dal consentito del 2000%;

l'obiettivo espresso dalla variante strategica al PRG prevede al contrario di limitare il consumo di suolo;

rischia di essere leso il principio previsto dall'art. 3 della Costituzione, per il quale a tutti i cittadini deve essere garantita uguaglianza di fronte alla legge;

SI INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA per sapere

1. Se si sia verificato in modo approfondito, e con quali criteri, se l'azienda richiedente possiede i requisiti di legge;
2. se si intenda, ed eventualmente con quali modalità, verificare la permanenza dei requisiti di legge nel tempo;
3. con quali motivazione si intenda discostarsi dalla norma generale e quale sia l'interesse pubblico prevalente nell'eventuale concessione della deroga;
4. Se non si ritenga che concedere l'abnorme deroga del 2000% di superficie, oltre alla mancanza del requisito legato alla necessità di avere almeno 6 ettari contro gli 11.000 mq circa, non costituisca una violazione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge o un pericoloso precedente.

Le consigliere

Giulia Bortolotti



Alessia Tarter



-
Pervenuto tramite PEC dall'indirizzo istituzionale il giorno 06.09.2025 ad ore 14:11